
PROPOSTA DI CONCORDATO

TRIBUNALE DI TORINO*Proposta di concordato*

La società **Innovest SpA**, con sede in Milano, C.F. e P.I. n.ro 04180401004, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Dott. Giandomenico Trombetta, a ciò munito di appositi poteri conferiti con delibere dell'8 novembre 2007 e del 12 dicembre 2008 ai sensi dell'art. 152 del R.D. 267/1942 (all. 1), come modificato dall'art. 135 del D. Lgs 5/2006 e previa autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico (all.2), rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Alberto Maffei Alberti, dall'avv. Giuseppe Leogrande e dall'avv. Mario Tortonese, come da mandato in calce al presente atto, e con domicilio eletto presso quest'ultimo in Torino, P.zza Solferino 10, propone ai creditori della **Teknogamma Factoring Spa in AS** il seguente concordato.

1. Il quadro normativo di riferimento.

La società Teknogamma Factoring Spa è stata sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria ex l. 3.4.1979 n. 95, con D.M. del 9.5.1994, pubblicato, in data 17.5.1994, sulla Gazzetta Ufficiale n. 113. In sede di riforma della procedura di amministrazione straordinaria, il legislatore è intervenuto introducendo nel sistema il D. Lgs. 8.7.1999 (c.d. Prodi bis), ed abrogando la precedente disciplina portata dalla l. 3.4.1979 n. 95 (art. 109, comma 1, lett. a, D. Lgs. 270/99). Per quanto attiene alle procedure già in corso alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, tale ultima normativa prevede che trovino ancora applicazione le disposizioni di cui alla l. 3.4.1979 n. 95 (art. 106, primo comma D. Lgs. 8.7.1999, n. 270), e che solo alcune norme introdotte con la riforma siano di immediata applicazione anche nelle posizioni transitorie. Per quanto rileva in questa sede, l'art. 106, terzo comma, D. Lgs. 270/99, dispone che l'art. 78 della medesima normativa – norma che disciplina il concordato nella c.d. Prodi bis - sia applicabile anche alle procedure aperte in virtù della l. 3.4.1979, n. 95.

In considerazione di quanto sopra, la presente proposta di concordato è quindi disciplinata dal combinato disposto degli art. 106, terzo comma, e 78 D. Lgs. 270/99, nonché dall'art. 214 r.d.

16.3.1942 n. 267, così come richiamato dal terzo comma dell'art. 78 D. Lgs. 270/99.

2. Introduzione alla proposta di concordato.

In conformità a quanto previsto dall'art. 78, D. Lgs. 270/99, Innovest SpA, nella propria qualità di "terzo", propone ai creditori della Teknogamma Factoring SpA, essendo stato a ciò autorizzato con apposito provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico emesso in data 17 gennaio 2008, un concordato nei termini espressi nel successivo paragrafo 5. Innovest SpA ricopre quindi, nella fattispecie, il duplice ruolo di proponente il concordato e di soggetto terzo che si accolla l'obbligo di adempiere il concordato (i.e.: l'assuntore del concordato). L'attuale proposta interviene a distanza di diversi anni dal deposito, presso la cancelleria dell'intestato tribunale, dell'elenco dei creditori di Teknogamma Factoring Spa in amministrazione straordinaria, di cui all'art. 209 l. fall., elenco divenuto esecutivo in data 26 luglio 1995. Innovest SpA è stata autorizzata a depositare la presente proposta in quanto, non essendo stato autorizzato l'esercizio dell'impresa in costanza di procedura, si è ritenuto sussistente il criterio, richiesto dalla legge, della "convenienza" del concordato (art. 78, comma secondo, D. Lgs. 270/99). In tale ottica il concordato proposto consente, da un lato, di ripartire ai creditori concorrenti un importo liquido attualmente indisponibile, e, dall'altro lato, di liberare i creditori dalle passività e dai rischi che il proponente si è assunto, nonché di concedere ai creditori il beneficio di una liquidazione in tempi senz'altro non comparabili con quelli necessari per il completamento della liquidazione concorsuale. La soluzione concordataria proposta consente, altresì, di contenere, in misura coerente con gli esercizi precedenti, gli oneri connessi alla prosecuzione della procedura potenzialmente gravabili sul ceto creditorio.

3. Il proponente-assuntore del concordato.

La società Innovest SpA, costituita in data 09.10.1991, riporta sub art. 2 dello Statuto, la seguente descrizione dell'oggetto sociale:

"l'esercizio in via prevalente, non nei confronti del pubblico, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs.

385/1993, di attività finanziarie in genere quali l'assunzione in proprio a scopo di stabile investimento, sia in Italia che all'estero, di partecipazioni in altre società od enti costituiti o costituendi, il finanziamento ed il coordinamento tecnico, finanziario e commerciale della società od enti controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 C.C. e controllate da una stessa controllante e comunque all'interno del medesimo Gruppo di cui la società fa parte, nonché la compravendita, il possesso, la gestione di titoli pubblici e privati di proprietà sociale a scopo di stabile investimento, esclusa la raccolta di risparmio tra il pubblico e le attività di cui all'art. 12 della legge 23/3/1983 n. 77 e leggi ivi richiamate;

- la realizzazione, sviluppo, fornitura con mezzi propri o di terzi di qualunque tipo di servizio amministrativo, commerciale, di consulenza organizzativa e gestionale in genere, di assistenza tecnica, finanziaria, commerciale ed industriale, con esclusione di qualsiasi attività di natura professionale.

Essa può inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dall'Amministrazione necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, inclusa l'assunzione di finanziamenti e la concessione di garanzie reali, sempre con l'espressa esclusione di ogni attività finanziaria nei confronti del pubblico. La società potrà ricevere dai soci finanziamenti con obbligo di restituzione nei limiti delle vigenti disposizioni di legge o regolamentari". Innovest SpA dispone di un capitale sociale di €. 4.426.604,00, interamente sottoscritto e versato, ed è partecipata da:

- Giandomenico Trombetta e management 67,98%
- Dario Segre 2,19%
- Bufo Holding SA 1,39%

- Carisma SpA	0,97%
- Altri imprenditori e privati	27,47%

4. La situazione debitoria di Teknogamma Factoring Spa.

Lo stato passivo di Teknogamma Factoring SpA in As rappresentato nella seguente tabella 1 riporta la situazione debitoria alla data del deposito dello stato passivo (26 luglio 1995) e la stessa così come attualmente risulta modificata a seguito dell'esperimento delle azioni inerenti lo stato passivo (opposizioni e tardive) – azioni che risultano ad oggi tutte definite con provvedimenti non più impugnabili -, nonché delle rettifiche apportate allo stato passivo che sono state depositate presso l'intestato Tribunale in data 23 ottobre 2007.

Tabella 1

	Stato passivo 26 luglio 1995	Stato passivo 1 dicembre 2008
Privilegiati	29.455	15.674
Chirografari	24.274.077	24.145.640
Totale stato passivo	24.303.532	24.161.314

Risultano peraltro eseguiti riparti, rispettivamente autorizzati in data 13 marzo 2000, 9 dicembre 2002 e 29 marzo 2007, che hanno consentito una cospicua diminuzione del debito privilegiato e la distribuzione del 15% dei crediti insinuati a rango chirografario, sicché allo stato la situazione debitoria può essere così descritta:

Tabella 2

	Stato passivo 1 dicembre 2008	Residuo post riparti autorizzati
Privilegiati	15.674	1.715
Chirografari	24.145.640	20.523.901
Totale stato passivo	24.161.314	20.525.616

Si rileva, ulteriormente, che alcuni creditori chirografari, così come individuati nella tabella 3

che segue, risultano essere stati ammessi anche allo stato passivo di Fornara SpA quale garante delle obbligazioni principali contratte da Teknogamma Factoring SpA.

Tabella 3

	Creditore	Ammissione TG Factoring	Ammissione Fornara
1	Banca Carige	1.186.234,94	1.141.250,42
2	Banca di Roma	2.585.111,28	2.460.665,76
3	Banco Ambrosiano Veneto	523.774,28	523.774,28
4	Cassa Risparmio di Bra	971.827,46	971.827,46
5	Cassa Risparmio Parma Piacenza	932.296,79	831.224,22
6	Banca Efibanca	3.144.137,96	3.042.059,95
	Totale	9.343.382,71	8.970.802,10

Per effetto dei riparti parziali autorizzati eseguiti dall'Organo commissariale di Teknogamma Factoring SpA in AS, nonché dall'Organo commissariale di Fornara SpA in AS autorizzati in data 13 marzo – 13 giugno 2000, 8 giugno 2001, 9 dicembre 2002 e 29 marzo 2007 e per effetto dell'esecuzione dei pagamenti concordatari da parte dell'assuntore, Innovest SpA, nell'ambito della procedura della garante Fornara SpA in AS, i creditori di cui alla tabella 3 hanno già ottenuto parziale soddisfazione del proprio credito come da tabella che segue.

Tabella 4

	Creditore	Ammissione TG Factoring	Riparti		Residuo	
			TG Factoring	Fornara	Importo	%
1	BANCA CARIGE	1.186.235	(177.935)	(945.982)	62.317	5,25%
2	BANCA DI ROMA	2.585.111	(387.767)	(2.039.646)	157.699	6,10%
3	BANCO AMBROSIANO VENETO	523.774	(78.566)	(434.157)	11.052	2,11%
4	CASSA RISPARMIO DI BRA	971.827	(145.774)	(805.548)	20.506	2,11%
5	CASSA RISPARMIO PARMA E PIACENZA	932.297	(139.845)	(689.002)	103.451	11,1%
6	BANCA EFIBANCA	3.144.138	(471.621)	(2.521.563)	150.954	4,80%
	Totale	9.343.383	(1.401.507)	(7.435.898)	505.977	

Oltre alle poste di debito sopra indicate, nella quantificazione del passivo di Teknogamma Factoring SpA in AS devono, altresì, considerarsi le sottoindicate spese connesse al funzionamento della procedura sino all'omologazione del concordato:

- A) Compenso organo commissariale dal 3 aprile 2007 sino ad omologa del concordato comprensivo dell'attività di sorveglianza e vigilanza dell'esecuzione del concordato, liquidato con provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico in data 22 luglio 2008: € 68.879
- B) Compenso consulenti e legali incaricati dalla procedura: € 60.394
- C) Debiti vs Teknogamma Leasing: € 1.641
- D) Debiti vs Fornara Tecnologie: € 9.275
- E) Accantonamento per compenso comitato di sorveglianza: € 2.629
- F) Accantonamento fondo rischi per opposizioni ed oneri del giudizio di omologazione del concordato: € 100.000

5. Il contenuto della proposta.

Il concordato che viene proposto ai creditori di Teknogamma Factoring SpA in amministrazione straordinaria prevede l'accollo, con efficacia liberatoria della Teknogamma Factoring SpA in amministrazione straordinaria, a carico dell'attuale proponente-assuntore:

- a. del pagamento dei compensi dei commissari straordinari di cui alla precedente lettera A), nei limiti di importo sopra indicati, pagamento che verrà eseguito entro e non oltre 90 giorni decorrenti dal momento in cui diviene definitivo il decreto di omologa del concordato;
- b. del pagamento dei costi di procedura come sopra descritti ai punti B), C), D) e E) e nei limiti di importo sopra indicati, pagamento che verrà eseguito entro il termine di 90 giorni dal momento in cui diviene definitivo il decreto di omologa del concordato;

- c. del pagamento, entro 90 giorni dal momento in cui diviene definitivo il decreto di omologa del concordato, ai creditori privilegiati, così come individuati nell'allegato 3, dell'importo massimo di € 1.714,58, così come ammessi nello stato passivo;
- d. del pagamento, entro 90 giorni dal momento in cui diviene definitivo il decreto di omologa del concordato, ai creditori chirografari ammessi individuati nelle tabelle 3 e 4, dell'importo di Euro 505.977,43, pari al residuo importo complessivamente ancora dovuto, ed ai creditori chirografari ammessi individuati nell'allegato 4 dell'importo massimo di Euro 2.070.835,74 corrispondente al 13,99% degli stessi crediti;
- e. del pagamento ai creditori chirografari individuati nell'allegato 4, in caso di esito positivo di uno o entrambi i giudizi pendenti dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione (RG n. 13281/2004; RG n. 7092/06), di un ulteriore importo di € 439.190 in riferimento alla causa RG n. 13281/2004 e di € 119.292 in riferimento alla causa RG n. 7092/06 (importi pari alle somme già incassate ad esito del giudizio d'appello ma indisponibili sino alla definizione del giudizio in Cassazione), entro e non oltre 90 giorni dal definitivo pronunciamento della Suprema Corte in entrambi i giudizi sopra indicati; ovvero in caso di soccombenza nei giudizi pendenti dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione (RG n. 13281/2004; RG n. 7092/06), dell'esecuzione da parte di Innovest Spa degli adempimenti conseguenti, a beneficio della Regione Piemonte, nei termini previsti nei provvedimenti giudiziali definitivi.

L'assuntore si obbliga altresì:

1. in sede di esecuzione del secondo riparto concordatario di cui al precedente punto e), a liberare il fondo rischi di cui al precedente paragrafo 4 lettera F) a beneficio dei creditori chirografari ammessi così come individuati nell'allegato 4, per un importo pari alla differenza fra il valore del fondo accantonato (€ 100.000,00) e gli eventuali costi ed oneri sostenuti nel corso dello svolgimento del giudizio di omologazione, anche legati alla definizione di eventuali opposizioni;

2. a subentrare a titolo particolare ovvero a procedere all'intervento nelle procedure esecutive accese nei confronti dei sign. Testa-Monti e dei sign. Impellizzeri-Ragonese pendenti avanti il Tribunale di Catania rg. n 289/89 ed rg. n 690/90 nonché al trasferimento

dei diritti reali connessi a dette procedure.

3. a subentrare a titolo particolare ovvero ad intervenire nei giudizi pendenti innanzi alla Suprema Corte di Cassazione RG n. 13281/2004 ed RG n. 7092/06.

Salvo quanto sopra indicato con riferimento ai costi di funzionamento della procedura, gli impegni assunti da Innovest SpA, quale proponente-assuntore del concordato, sono limitati e riferiti, oltre ai creditori di cui alle precedenti tabelle 3 e 4, ai soli creditori che risultano ammessi allo stato passivo, come tassativamente individuati negli elenchi allegati sub 3 e 4, e a quelli che hanno proposto, presso la cancelleria del Tribunale, domanda tardiva di ammissione entro la data di deposito della presente proposta.

6. Gli effetti della proposta.

La presente proposta di concordato diviene efficace dal momento in cui scadono i termini per opporsi all'omologazione del concordato, ovvero – se non revocata in conformità a quanto di seguito previsto – dal momento in cui si esauriscono le impugnazioni di cui all'art. 129 L. Fall.

Nell'ipotesi in cui vengano presentate opposizioni al concordato ai sensi dell'art. 214, comma terzo, L. Fall., Innovest SpA si riserva la facoltà di revocare la presente proposta, prima che intervenga il provvedimento di omologazione del concordato, e comunque entro e non oltre 15 giorni liberi decorrenti dal rilascio del parere da parte del Ministero dello Sviluppo Economico in conformità a quanto previsto dal quarto comma dell'art. 214 L. Fall., parere che dovrà necessariamente intervenire prima dell'omologa del concordato.

Il provvedimento di omologazione del concordato produrrà pertanto i seguenti effetti:

1) la falcidia dei crediti chirografari insinuati nello stato passivo in capo a Teknogamma Factoring SpA in amministrazione straordinaria ed il conseguente accollo in capo al proponente assuntore del debito falcidiato;

2) il trasferimento ad Innovest SpA, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e senza alcuna garanzia da parte di Teknogamma Factoring SpA in AS, se non per l'evizione, delle seguenti attività della società interessata dalla proposta di concordato, attività comprensive dei beni già spettanti alla società Teknogamma Factoring SpA in amministrazione straordinaria. In particolare, per quanto rileva nel caso di specie, il decreto di omologa darà specifica menzione di quanto segue:

a) il trasferimento ad Innovest SpA, sul deposito amministrato n 1961814 acceso presso la banca Intesa San Paolo SpA filiale 00504, corso Peschiera 151, Torino, dei titoli di stato depositati sul deposito amministrato n. 1903044, acceso presso la banca Intesa San Paolo SpA filiale 00504, corso Peschiera 151, Torino;

b) il trasferimento ad Innovest SpA, su c/c n. 64385 acceso presso la banca Intesa San Paolo SpA filiale 00504, corso Peschiera 151, Torino, della liquidità giacente sul c/c n. 63806 acceso presso la banca Intesa San Paolo SpA filiale 00504, corso Peschiera 151, Torino, per l'ammontare che risulterà alla data di omologazione del concordato;

c) il trasferimento ad Innovest SpA dei crediti di seguito espressamente riepilogati:

- credito verso Capitalia € 121.170;
- crediti fiscali ante procedura € 7.528
- crediti fiscali in corso di procedura secondo l'entità che risulterà dalla dichiarazione fiscale finale dell'Organo commissariale ad oggi stimabile in € 36.876;
- credito vs Testa-Monti € 14.502;
- credito vs Impellizzeri-Ragonese € 17.477;
- credito fiscale che risulta dal bilancio finale di liquidazione, depositato in data 30 aprile 2007, della Italfin Srl, società a suo tempo controllata da Teknogamma Factoring.

Per patto espresso di concordato nessuna altra eventuale posizione di credito viene trasferita all'assuntore del concordato.

d) il trasferimento ad Innovest SpA della seguente partecipazione:

- 100% detenuta nella TEKNOGAMMA LEASING SPA in AS.

Il provvedimento di omologazione dovrà costituire in ogni caso titolo idoneo per l'annotazione a libro soci del trasferimento al proponente assuntore delle partecipazioni societarie, nonché, nell'ipotesi di trasferimento di titoli dematerializzati, per la eventuale annotazione del trasferimento presso i registri competenti;

3) l'obbligazione a carico di Innovest SpA di provvedere ai pagamenti concordatari sopra indicati, in conformità a quanto previsto al precedente paragrafo 5, nonché di subentrare a titolo particolare ovvero di procedere all'intervento nelle procedure esecutive accese nei confronti dei sign. Testa-Monti e dei sign. Impellizzeri-Ragonese pendenti avanti il Tribunale di Catania rg. n 289/89 ed rg. n 690/90 e nei giudizi pendenti innanzi alla Suprema Corte di Cassazione RG n. 13281/2004 e RG n. 7092/06.

7. L'adempimento del concordato e le garanzie.

Per quanto l'omologazione del concordato comporti il trasferimento a Innovest SpA dell'attivo di Teknogamma Factoring Spa in amministrazione straordinaria, al fine di garantire l'esecuzione del concordato nonché la massima trasparenza, si è ritenuto opportuno di demandare all'organo commissariale l'esecuzione dei pagamenti oggetto della presente proposta utilizzando, in parte, la liquidità riveniente dalla liquidazione dei titoli di Stato già presenti nell'attivo oggetto di trasferimento all'assuntore e, per la eventuale parte residua, le ulteriori somme che verranno messe a disposizione dal proponente-assuntore a semplice richiesta dell'organo commissariale, e comunque in tempo utile a consentire l'effettuazione dei pagamenti nei tempi previsti dagli impegni concordatari. Innovest SpA provvederà a predisporre e sottoscrivere il mandato di pagamento a beneficio dei creditori nei tempi previsti

per l'adempimento dell'esecuzione degli impegni concordatari con l'ausilio del personale già applicato alle procedure del gruppo. I commissari provvederanno – anche in via disgiunta - a sottoscrivere, a loro volta, i mandati di pagamento, previa verifica dell'esattezza degli stessi, e provvederanno, sempre con l'ausilio del personale già applicato alle procedure del gruppo, ad

eseguire formalmente tutti gli adempimenti conseguenti.

Per l'esecuzione dell'attività di cui sopra, Innovest SpA rilascia ogni più ampia liberatoria a beneficio dell'Organo commissariale con conseguente rinuncia a sollevare ogni e qualsiasi eccezione, salvo i casi di dolo e colpa grave dello stesso. In presenza, quindi, di un concordato sostanzialmente a liquidazione controllata, la Innovest SpA presenta contestualmente al deposito della proposta due garanzie bancarie, escutibili a prima richiesta, rispettivamente di Euro 455.909,00 ed Euro 658.482,00 a garanzia dell'integrale adempimento agli obblighi assunti dal proponente assuntore. Eventuali disponibilità liquide residue, ad esito dell'adempimento delle obbligazioni concordatarie, verranno prontamente liberate a beneficio esclusivo del proponente assuntore. Quale patto espresso di concordato le somme da accantonarsi, in sede di esecuzione del concordato, a beneficio dei creditori che risulteranno irreperibili, rimarranno accreditate sul conto corrente funzionale a firma congiunta per un periodo di cinque anni decorrente dal termine ultimo previsto nella presente proposta di concordato per adempiere alle obbligazioni concordatarie contratte, e saranno liberate e trasferite nella piena titolarità di Innovest SpA, dietro presentazione di fideiussione escutibile a prima richiesta di durata non superiore al termine di cinque anni sopra individuato. Decorso tale termine le suddette somme verranno liberate a beneficio di Innovest SpA la quale rimarrà comunque obbligata verso i creditori irreperibili e nei limiti delle obbligazioni concordatarie, fino alla naturale prescrizione dei crediti.

8. Conclusioni.

Alla luce di quanto sopra, la società Innovest, in persona del legale rappresentante pro – tempore, rappresentata e difesa come da mandato in calce al presente atto

chiede

che l'Ill.mo Tribunale di Torino, visti gli artt. 106 e 78 D. Lgs. 270/99, 214 L. Fall., vista l'autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, voglia omologare il concordato

presentato a mezzo della presente proposta, nei termini ed alle condizioni sopra descritte.

Si producono in copia i seguenti documenti:

- 1) Verbale CDA Innovest del 12 dicembre 2008;
- 2) Copia autentica di autorizzazione Ministero dello Sviluppo Economico comprensiva di istanza di autorizzazione relativa e dei suoi allegati;
- 3) Elenco creditori privilegiati ammessi;
- 4) Elenco creditori chirografari ammessi.
- 5) Lettera attestante l'avvenuta ricezione delle due fideiussioni da parte dell'Organo Commissariale comprensiva di copia delle stesse fideiussioni rilasciate.

Milano – Torino li 15 dicembre 2008

Innovest SpA

(Dott. Glandomenico Trombetta)

(Prof. Avv. Alberto Maffei Alberti)

(Avv. Giuseppe Leogrande)

(Avv. Mario Tortonese)


